



N. 93 - settembre 2015

Disegno di legge A.S. n. 2067: "Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena"

Il contenuto

Premessa

Il disegno di legge in titolo, approvato dall'altro ramo del Parlamento, si compone di 35 articoli, suddivisi in 5 Titoli.

Il **Titolo I** introduce **modifiche al codice penale** ed è a sua volta composto da due capi. Il Capo I (articoli 1-6) riguarda l'estinzione del reato per condotte riparatorie e modifiche ai limiti di pena per i delitti di scambio elettorale politico mafioso, furto e rapina. Il Capo II (articoli 7-9) reca delega il Governo per la riforma del regime della procedibilità per taluni reati, per il riordino di alcuni settori del codice penale e per una revisione della disciplina del casellario giudiziale.

Il **Titolo II** reca **modifiche al codice di procedura penale** ed è composto da tre Capi. Il Capo I (articoli 10-12) interviene sulla disciplina della incapacità dell'imputato a partecipare al processo, delle indagini preliminari e dell'archiviazione. Il Capo II (articoli 13-20) riguarda i riti speciali, l'udienza preliminare, l'istruzione dibattimentale e la struttura della sentenza di merito. Il Capo III (articoli 21-25) riguarda la semplificazione delle impugnazioni.

Il **Titolo III** (articoli 26-28) **modifica le disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e la normativa di organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero.**

Il **Titolo IV** (articoli 29-33) reca **delega il Governo per la riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario.** Il **Titolo V** (articoli 34 e 35) reca **disposizioni finali**, prevedendo le clausole di copertura finanziaria e di entrata in vigore.

Il Titolo I - Modifiche al Codice penale

L'articolo 1 inserisce nel codice penale il nuovo articolo 162-ter, il quale con riguardo ai reati perseguibili a querela soggetta a remissione, consente al giudice di dichiarare l'estinzione del reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente il danno con le restituzioni o il risarcimento e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato. La riparazione deve realizzarsi nel termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, salva la richiesta di fissazione di un termine ulteriore, non superiore a 6 mesi, per il pagamento di quanto dovuto anche in forma rateale. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo.

L'articolo 2 reca **disposizioni transitorie**, prevedendo che **la disciplina sulla nuova causa di**

estinzione del reato, di cui all'articolo 1 del disegno di legge, trovi **applicazione anche con riguardo ai processi in corso alla data di entrata in vigore della legge**.

L'articolo 3 interviene sul **reato di scambio elettorale politico-mafioso** di cui all'articolo 416-ter c.p., inasprendone il quadro sanzionatorio. E' opportuno ricordare in proposito che nel corso della attuale legislatura, **la legge 17 aprile 2014, n. 62** ha modificato il delitto di scambio elettorale politico-mafioso, intervenendo sia sul versante della condotta incriminata, dilatandola sensibilmente, sia su quello della pena edittalmente comminata, riducendola. Sotto il primo profilo, infatti, la richiamata legge ha ampliato la gamma dei fatti punibili includendovi l'accettazione della promessa di voti in cambio della promessa o della erogazione (oltre che di denaro, anche) di altra utilità; sotto il secondo profilo, ha ridotto la cornice sanzionatoria rispetto all'articolo 416-bis, punendo le condotte di cui all'articolo 416-ter con la pena della reclusione da 4 a 10 anni. Il disegno di legge interviene nuovamente sulla cornice edittale sanzionando **il reato in questione con la pena della reclusione da 6 a 12 anni**. *In merito al profilo sanzionatorio si ritiene opportuno ricordare come con riguardo al reato in questione (a differenza della partecipazione in associazione e del concorso esterno) possa trovare sempre applicazione l'aggravante speciale di cui all'articolo 7, della legge n. 152 del 1991 del "fine di agevolare un'associazione di tipo mafioso"*.

Gli articoli da 4 a 6 intervengono sulla disciplina di alcuni reati contro il patrimonio. rispettivamente, del furto in abitazione e con strappo (articolo 624-bis c.p.), del furto aggravato (articolo 625 c.p.) e della rapina (articolo 628 c.p.), aumentando le pene e escludendo - in relazione al reato di furto - il bilanciamento di alcune circostanze.

Più nel dettaglio l'articolo 4 interviene sulla **cornice sanzionatoria del delitto di furto in abitazione e di scippo, elevando il minimo edittale della pena detentiva (dall'attuale anno a tre anni) e la pena pecuniaria (nel minimo dagli attuali 309 euro a 927 euro e nel massimo dagli attuali 1032 a 1500 euro)**. La disposizione inoltre inasprisce anche il quadro sanzionatorio relativo alle **condotte aggravate** contemplate dal terzo comma dell'articolo 624-bis c.p. Infine il

disegno di legge introduce nella norma codicistica un ulteriore comma per il quale le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 (minore età) e 625-bis (collaborazione per l'individuazione dei correi nel furto o degli eventuali ricettatori), concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti del furto di cui all'articolo 625 (v. articolo 5 del disegno di legge), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti.

L'articolo 5 modifica l'articolo 625 del codice penale. Tale disposizione codicistica reca una elencazione di **circostanze aggravanti** per le quali il reato di furto è punito con la pena della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.032. Il disegno di legge inasprisce il quadro sanzionatorio, prevedendo la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 927 a euro 1.500.

L'articolo 6 interviene sul reato di rapina di cui all'articolo 628 del codice penale, **elevando i limiti edittali sia della pena detentiva (dagli attuali tre a quattro anni nel minimo) sia di quella pecuniaria (dagli attuali 516 euro a 927 euro, nel minimo e dagli attuali euro 2065 a 2500 euro, nel massimo)**. La disposizione inoltre inasprisce anche il quadro sanzionatorio relativo alle condotte aggravate contemplate dal terzo comma dell'articolo 628 c.p. Infine il disegno di legge introduce nella norma codicistica un ulteriore comma per il quale se concorrono due o più delle circostanze aggravate, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61 (aggravanti generiche), la pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 1.538 a euro 3.098.

L'articolo 7, comma 1, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per modificare il codice penale al fine di:

- modificare il **regime di procedibilità di alcuni reati**, prevedendo in particolare la procedibilità a querela dell'offeso in relazione ai reati contro la persona ed ai reati contro il patrimonio che arrechino offese di modesta entità all'interesse protetto. La procedibilità d'ufficio dovrà essere mantenuta quando la persona offesa da tali

- condotte sia incapace per età o per infermità;
- riformare la disciplina delle **misure di sicurezza**, in particolare rivedendo il regime del c.d. doppio binario, che prevede l'applicazione congiunta di pena e misure di sicurezza, nella prospettiva del minor sacrificio possibile della libertà personale, fatte salve le necessità in casi particolari della migliore tutela della collettività; intervenendo sul rigido modello definitivo dell'infermità, mediante la previsione di clausole aperte, in grado di attribuire rilevanza, in conformità ai consolidati approdi scientifici, ai disturbi della personalità; prevedendo, nei casi di non imputabilità, misure di cura e/o di controllo, determinate nel massimo e da applicarsi tenendo conto della necessità della cura; prevedendo, in caso di capacità ridotta, un trattamento sanzionatorio finalizzato al superamento delle condizioni che hanno ridotto la capacità dell'agente, anche mediante il ricorso a trattamenti terapeutici o riabilitativi, l'accesso a misure alternative, fatte salve le esigenze di prevenzione a tutela della collettività;

I **commi 2 e 3** dell'articolo delineano il **procedimento per l'emanazione dei decreti legislativi**, sui quali è previsto il parere delle competenti commissioni parlamentari, entro 60 giorni dalla trasmissione degli atti. Si tratta di un procedimento rinforzato, che prevede un significativo coinvolgimento dell'attore parlamentare, infatti, nel caso di mancata conformazione dell'Esecutivo ai pareri parlamentari, i testi adottandi devono essere trasmessi di nuovo alle Camere. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. In ogni caso decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

Il **comma 4, lettera a)** dell'articolo reca infine, ulteriori modifiche al codice penale. In particolare, intervenendo **sull'articolo 610 (Violenza privata)** il disegno di legge prevede che il reato sia perseguibile a querela della persona offesa, limitando le ipotesi di perseguibilità d'ufficio alle fattispecie aggravate. Il reato è perseguibile d'ufficio se il fatto è commesso a danno di mino-

re o di persona in stato di infermità o deficienza psichica. La **lettera b)** del comma interviene sul **reato di minaccia** di cui all'articolo 612 c.p., introducendovi una specifica aggravante quando il fatto è commesso in danno di minore o di persona in stato di infermità o deficienza psichica o se ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale. **L'articolo 8**, nel delegare il Governo a emanare un decreto legislativo per modificare la **disciplina del casellario giudiziale**, prevede che la revisione di tale disciplina debba avvenire alla luce delle modifiche intervenute nella materia penale, anche processuale, e dei principi e dei criteri contenuti nella normativa nazionale e nel diritto dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali, perseguendo gli obiettivi di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi. In base ai criteri di delega inoltre l'Esecutivo deve provvedere alla abrogazione dell'articolo 5 (Eliminazione dell'iscrizione) del TU sul casellario giudiziario (d.P.R. n. 313 del 2002). Il comma 2 dell'articolo 8 delinea il procedimento di adozione del suddetto decreto legislativo, prevedendo il parere parlamentare. Infine, **l'articolo 9** conferisce delega al Governo ad adottare decreti legislativi, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 7, recanti le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie necessarie in seguito alle modifiche apportate alla legislazione vigente dai provvedimenti previsti dagli articoli 7 e 8 del disegno di legge.

Il Titolo II - Modifiche al codice di procedura penale

L'articolo 10 reca norme in materia di **definizione del procedimento per incapacità dell'imputato**, distinguendo l'ipotesi in cui l'incapacità sia reversibile da quella in cui essa sia irreversibile. La disposizione, oltre a integrare l'articolo 71 c.p.p., in modo da prevederne l'applicabilità al solo caso in cui l'incapacità sia reversibile, inserisce nel codice di rito un nuovo articolo *72-bis* sulla definizione del procedimento per incapacità irreversibile dell'imputato. Questa disposizione prevede che se, a seguito degli accertamenti previsti, risulta che lo stato mentale dell'imputato è tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento e tale stato è irreversibile, il giudice, revocata l'eventuale

ordinanza di sospensione del procedimento, pronuncia sentenza di non doversi procedere, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca. Se l'incapacità viene meno, o è stata erroneamente dichiarata, può essere nuovamente esercitata l'azione penale.

L'articolo 11 modifica molteplici disposizioni del codice di procedura penale relative alle **indagini preliminari e al procedimento di archiviazione**. In particolare, interviene:

- sull'articolo 104 c.p.p., relativo ai **colloqui del difensore con l'imputato in custodia cautelare**, per circoscrivere la possibilità di dilazionare il colloquio con il difensore alle indagini preliminari concernenti reati di maggior allarme sociale. Si tratta dei reati per i quali è competente il PM del tribunale capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente (articolo 51, comma 3-*bis*, e 3-*quater* c.p.p.);
- sull'articolo 335 c.p.p., per consentire alla persona offesa dal reato di chiedere informazioni sullo stato del procedimento penale nel quale ha presentato la denuncia o la querela; la richiesta potrà essere presentata decorsi sei mesi dalla presentazione della denuncia e le informazioni potranno essere rese purché ciò non pregiudichi il segreto investigativo;
- sulla disciplina degli **accertamenti tecnici non ripetibili** (articolo 360 c.p.p.), per prevedere che qualora, prima del conferimento dell'incarico al consulente da parte del PM, la persona sottoposta alle indagini formuli riserva di promuovere incidente probatorio, la riserva perda efficacia se l'incidente non è effettivamente richiesto entro 5 giorni;
- sugli articoli 407 e 412 c.p.p., per prevedere che allo spirare del termine di durata massima delle indagini preliminari il PM abbia tempo 3 mesi per decidere se chiedere l'archiviazione o esercitare l'azione penale. La disposizione obbliga dunque il PM ad assumere una posizione rispetto alla notizia di reato; se non lo farà l'indagine sarà avocata dal procuratore generale presso la corte d'appello;
- sull'articolo 408 c.p.p., per allungare da 10 a 20 giorni il termine concesso alla persona offesa per opporsi alla richiesta di archiviazione e chiedere la prosecuzione delle indagini e per prevedere che anche per il furto in abitazione o con strappo (oltre che per i delitti commessi con violenza alla persona) il PM debba notificare all'offeso la richiesta di archiviazione concedendogli 20 giorni per opporsi;
- sull'articolo 409 c.p.p., per imporre al giudice l'archiviazione quando la persona offesa non abbia presentato opposizione e PM o PG insistano nel richiedere l'archiviazione stessa, nonché per abrogare la disposizione in base alla quale l'ordinanza di archiviazione è ricorribile per Cassazione solo nei casi di nullità previsti per i procedimenti in camera di consiglio dall'articolo 127, comma 5. La modifica risulta connessa alla **disciplina della nullità del provvedimento di archiviazione** prevista dal nuovo articolo 410-*bis* c.p.p.;
- sulla disciplina della nullità del provvedimento di archiviazione, introducendo nel codice di rito l'articolo 410-*bis*, in base al quale il decreto di archiviazione è nullo se emesso in mancanza dell'avviso alla persona offesa, prima della scadenza del termine di 10 giorni entro cui la parte offesa può prendere visione degli atti, o prima della presentazione dell'atto di opposizione. In caso di nullità, l'interessato, entro 15 giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre reclamo dinanzi al tribunale in composizione monocratica; il tribunale, se il reclamo è fondato, annulla il provvedimento e ordina la restituzione degli atti al giudice che ha emesso il provvedimento. Viceversa, condanna la parte privata che ha proposto il reclamo al pagamento delle spese del procedimento, e, nel caso di inammissibilità, anche a quello di una somma in favore della cassa delle ammende. Per coordinamento è poi modificato anche l'articolo 411 c.p.p.;
- sull'articolo 415 c.p.p., per disporre che il termine di sei mesi entro il quale il PM chiede il rinvio a giudizio decorre dal

provvedimento di iscrizione nel registro delle notizie di reato.

L'articolo 12 modifica l'articolo 15 della legge n. 47 del 2015 di **rimessa delle misure cautelari**. L'articolo 15 citato prevede che il Governo presenti, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione al Parlamento contenente informazioni e dati concernenti le misure cautelari personali, distinte per tipologia e con i relativi esiti, adottate nell'anno precedente. Il disegno di legge integra tale obbligo informativo prevedendo che la relazione debba contenere anche i dati relativi alle sentenze di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, pronunciate nell'anno precedente, con specificazione delle ragioni di accoglimento delle domande e dell'entità delle riparazioni, oltre che al numero di procedimenti disciplinari iniziati nei riguardi dei magistrati per le accertate ingiuste detenzioni, con indicazione dell'esito, ove conclusi.

L'articolo 13 del disegno di legge interviene sulla **disciplina dell'udienza preliminare** per abrogare l'articolo 421-*bis* c.p.p., relativo all'ordinanza per l'integrazione delle indagini. Conseguentemente viene modificato anche l'articolo 422 c.p.p.

L'articolo 14 modifica la **disciplina dell'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere** (articolo 428 c.p.p.), che viene riarticolata su un doppio grado di giudizio, prevedendo:

- che tale sentenza emessa in sede di udienza preliminare sia impugnabile in appello, anziché direttamente in Cassazione;
- la soppressione della disposizione che consente alla persona offesa costituita parte civile nel processo penale di proporre ricorso per Cassazione;
- che la corte d'appello decide sull'impugnazione con rito camerale;
- che, se ad appellare è il PM, la corte, ove non confermi la sentenza: o dispone con decreto il giudizio formando il fascicolo dibattimentale o pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato; se, invece, ad appellare è l'imputato, se non conferma la sentenza, la corte d'appello pronuncia il

non luogo a procedere con formula più favorevole all'imputato;

- che il ricorso per Cassazione contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in appello può essere presentato dall'imputato e dal PG presso la corte d'appello per i soli motivi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 606 c.p.p. ovvero: esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri; inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale; inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza;
- che sull'impugnazione della sentenza di appello decide la Corte di Cassazione in camera di consiglio.

L'articolo 15 modifica l'articolo 438 c.p.p. in materia di **giudizio abbreviato** prevedendo che: ove la richiesta dell'imputato venga subito dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede soltanto dopo che sia decorso l'eventuale termine (massimo 60 giorni) chiesto dal PM per lo svolgimento di indagini suppletive; in tale ipotesi, l'imputato può revocare la richiesta di giudizio abbreviato; dalla richiesta di giudizio abbreviato in udienza preliminare deriva la sanatoria delle eventuali nullità (escluse quelle assolute) e la non rilevabilità delle inutilizzabilità (salvo quelle derivanti da un divieto probatorio) e la preclusione a sollevare ogni questione sulla competenza territoriale del giudice; ove la richiesta dell'imputato sia subordinata ad una integrazione probatoria, che venga poi negata dal giudice, l'imputato possa chiedere che il processo sia comunque definito all'udienza preliminare o possa chiedere il patteggiamento. **La disposizione modifica anche: l'articolo 442 c.p.p., intervenendo sulle riduzioni di pena connesse a questo rito speciale**; in particolare, se il rito abbreviato riguarda un delitto il provvedimento conferma la diminuzione della pena di un terzo ma, se si procede per una contravvenzione, consente il dimezzamento della pena; **l'articolo 458 c.p.p. per disciplinare i contenuti della pos-**

sibile decisione assunta dal giudice in camera di consiglio sulla richiesta di rito abbreviato dell'imputato.

L'articolo 16 modifica l'articolo 130 c.p.p. relativo alla **correzione di errori materiali nelle sentenze**. La disposizione prevede che, quando nella sentenza di patteggiamento si deve correggere soltanto la specie o la quantità della pena a seguito di errore nella denominazione o nel computo, sia lo stesso giudice che ha emesso la sentenza a provvedere. In caso di impugnazione del provvedimento (ci si riferisce, evidentemente, all'impugnazione del solo PM ex articolo 448, comma 2, c.p.p.) alla rettifica provvede la Corte di Cassazione senza bisogno di pronunciare annullamento della sentenza. La disposizione prevede inoltre una modifica all'articolo 448 c.p.p. per prevedere che il ricorso per Cassazione da parte del PM e dell'imputato contro la sentenza del giudice che accoglie il patteggiamento possa essere presentato soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato (vizi della volontà), al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione del fatto e alla illegalità della pena o delle misure di sicurezza applicate.

L'articolo 17 interviene sull'articolo 493 c.p.p., relativo alle **richieste di prove in sede di dibattimento**. In particolare, la disposizione ripristina la distinzione tra PM e altre parti in relazione all'esposizione dei fatti e delle prove richieste, anteriore alla cd. riforma Carotti (Legge n. 479 del 1999): oltre a stabilire la priorità (rispetto alle altre parti) dello stesso PM nella richiesta di prove al giudice, la riforma prevede che il PM debba esporre concisamente i fatti oggetto dell'imputazione per consentire al giudice di valutare la rilevanza e la pertinenza delle prove di cui si chiede l'ammissione. Successivamente, le altre parti e l'imputato indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove.

L'articolo 18, attraverso modifiche all'articolo 546 c.p.p., interviene in materia di **requisiti della sentenza**, prevedendo che tale provvedimento debba contenere anche l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati avendo riguardo:

- all'accertamento dei fatti e alle circostanze relative all'imputazione e alla loro qualificazione giuridica;

- alla punibilità e alla determinazione della pena e della misura di sicurezza;
- alla responsabilità civile da reato;
- all'accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione di norma processuali.

Gli articoli 19 e 20 del disegno di legge intervengono in tema di **ragguaglio tra pene detentive e pene pecuniarie** modificando:

- l'articolo 135 c.p., norma generale sul ragguglio, per abbassare da 250 a 75 euro il valore di un giorno di pena detentiva;
- l'articolo 459 c.p.p., sul procedimento per decreto, per introdurre una norma speciale sul ragguglio, da applicare esclusivamente a questo procedimento. Anche in questo caso il valore base di ragguglio è di 75 euro.

Gli articoli da 21 a 25 modificano alcuni aspetti della disciplina delle **impugnazioni penali**. In particolare, **l'articolo 21**, intervenendo sulla disciplina in generale delle impugnazioni:

- modifica l'articolo 571 c.p.p., per specificare che l'impugnazione può essere proposta personalmente dall'imputato purché non si tratti di ricorso per Cassazione;
- sostituisce l'articolo 581 c.p.p. specificando che l'atto di impugnazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, anche l'indicazione delle prove delle quali si deduce l'inesistenza o l'omessa o erronea valutazione;
- modifica l'articolo 591 c.p.p., relativo all'inammissibilità dell'impugnazione, per prevedere che la maggior parte dei vizi che determinano l'inammissibilità (difetto di legittimazione all'impugnazione; improponibilità del mezzo di impugnazione in quanto il provvedimento non è impugnabile; inosservanza delle modalità di presentazione e spedizione dell'atto di impugnazione; violazione dei termini previsti per l'impugnazione; intervenuta rinuncia all'impugnazione) siano rilevabili da parte dello stesso giudice che ha pronunciato il provvedimento da impu-

gnare. Superato il filtro iniziale da parte del giudice *a quo*, anche il giudice dell'impugnazione può comunque dichiarare l'inammissibilità del gravame, ma solo per i restanti vizi (difetto di interesse a impugnare; inosservanza dei requisiti di forma diversi dalla mancata enunciazione dei motivi).

L'articolo 22 del disegno di legge reintroduce nel codice di procedura penale il c.d. **concordato sui motivi in appello**, istituito abrogato nel 2008. All'uopo inserisce l'articolo 599-*bis* c.p.p. che permette alle parti di concludere un accordo sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi d'appello, da sottoporre al giudice d'appello, che deciderà in merito in camera di consiglio. Se l'accordo comporta una rideterminazione della pena, anche tale nuova pena dovrà essere concordata tra le parti (PM, imputato e persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria) e sottoposta al giudice. Se il giudice decide di non accogliere il concordato tra le parti, ordina la citazione a comparire al dibattimento; la richiesta e la rinuncia perdono effetto ma potranno essere riproposte nel dibattimento (*viene a tal fine modificato l'articolo 602 c.p.p.*). Il PG presso la Corte d'appello dovrà confrontarsi con i PM del suo ufficio e del distretto per poi indicare criteri idonei a orientare la valutazione di tutti i PM del distretto rispetto al concordato sui motivi in appello. Attraverso una modifica all'articolo 603 c.p.p. si prevede la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando l'appello è proposto dal PM contro la sentenza di proscioglimento ed è fondato sulle valutazioni della prova dichiarativa. **L'articolo 23** reca modifiche alla disciplina in materia di **procedimenti dinanzi alla Corte di Cassazione**. In particolare, il disegno di legge:

- interviene sull'articolo 48 c.p.p. che, nell'ambito della rimessione del processo penale, disciplina la decisione che la Corte di Cassazione assume in camera di consiglio e prevede che in caso di rigetto o inammissibilità della richiesta di rimessione, le parti private che l'hanno richiesta possano essere condannate a pagare una somma eventualmente aumentata fino al doppio in ragione della causa di in-

nammissibilità della richiesta di rimessione;

- modifica l'articolo 610 c.p.p. per gli aspetti relativi all'inammissibilità del ricorso. In particolare, la riforma prevede che quando il presidente della Corte rileva una causa di inammissibilità del ricorso, trasmettendolo all'apposita sezione, la cancelleria della Corte debba, nell'avviso che invia alle parti, enunciare anche la causa di inammissibilità. Inoltre, quando l'inammissibilità non sia stata già dichiarata dal giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (in base all'articolo 591, comma 1-*bis*), alla dichiarazione di inammissibilità può provvedere la Cassazione senza formalità di procedura. Infine, la Cassazione può, sempre senza formalità, dichiarare l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di patteggiamento e contro la sentenza che accoglie il concordato sui motivi in appello e contro le dichiarazioni di inammissibilità della Corte è proponibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, da rivolgere alla stessa Corte, in base all'articolo 625-*bis* c.p.p.

La disposizione, inoltre, modifica:

- l'articolo 608 c.p.p., per prevedere che se il giudice d'appello conferma la sentenza di proscioglimento, il ricorso per Cassazione è possibile solo per i vizi di cui all'articolo 606, lettere a), b) e c) c.p.p. (ovvero: esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri; inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale; inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza);
- l'articolo 613 c.p.p. per escludere che la parte possa provvedere personalmente alla presentazione del ricorso per Cassazione;

- l'articolo 616 c.p.p. per quanto riguarda la condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso. Anche in questo caso, la sanzione pecuniaria può essere aumentata fino al triplo in ragione della causa di inammissibilità del ricorso;
- l'articolo 618 c.p.p., relativo alla rimessione alle Sezioni Unite dei ricorsi quando le sezioni semplici ravvisino un contrasto giurisprudenziale che debba essere risolto, prevedendo che le stesse possano operare la rimessione anche quando non concordino con un principio di diritto già enunciato dalle SSUU ma non condiviso dai giudici della sezione. Di contro, le SSUU possono enunciare il principio di diritto anche d'ufficio, quando il ricorso sia stato dichiarato inammissibile per una causa sopravvenuta;
- l'articolo 620 c.p.p. per specificare in quali casi la Cassazione può procedere all'annullamento della decisione senza rinvio della causa al giudice di merito. La riforma specifica che la Corte può procedere autonomamente se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto e, quanto alla rideterminazione della pena, se può essere effettuata sulla base delle statuizioni del giudice di merito;
- l'articolo 625-bis c.p.p., in tema di ricorso straordinario per la correzione dell'errore materiale o di fatto, per precisare che la rilevazione d'ufficio dell'errore, per precisare può essere effettuata senza formalità, ma entro 90 giorni dalla deliberazione; dopo, saranno le parti a poter richiederne la correzione, entro 180 giorni dal deposito del provvedimento.

L'articolo 24 dispone l'abrogazione dell'articolo 625-ter c.p.p. concernente la **rescissione del giudicato** trasferendo la relativa disciplina nell'articolo 629-bis, all'interno del Titolo IV relativo alla revisione; analogamente agli altri casi di revisione, compete alla corte d'appello decidere in ordine alla richiesta e, in caso di accoglimento, revocare la sentenza e disporre la trasmissione degli atti al giudice di primo grado.

L'articolo 25 prevede che i presidenti delle corti d'appello, con la relazione annuale sull'ammi-

nistrazione della giustizia, debbano riferire dati e valutazioni circa la durata dei giudizi di appello avverso le sentenze di condanna, nonché dati e notizie sull'andamento dei giudizi di appello definiti ai sensi del nuovo articolo 599-bis c.p.p. sul concordato anche con rinuncia ai motivi di appello.

Il Titolo III - Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e alla normativa di organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero

L'articolo 26 modifica l'articolo 129 delle disposizioni di attuazione del c.p.p., concernente le **informazioni sull'azione penale relativa ai reati ambientali** precisando che, quando esercita l'azione penale per i reati previsti nel codice dell'ambiente ovvero per i reati previsti dal codice penale o da leggi speciali comportanti un pericolo o un pregiudizio per l'ambiente, il PM – nell'informare il Ministero dell'ambiente e la Regione interessata – deve dare notizia dell'imputazione.

L'articolo 27 riguarda la **riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero**, modificando il decreto legislativo n. 106 del 2006. In particolare, tra le funzioni proprie del procuratore della Repubblica è inserita anche quella di assicurare l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato; la cui violazione costituisce illecito disciplinare.

L'articolo 28 apporta alcune modifiche alle disposizioni di attuazione del c.p.p. (articoli 45-bis, 134-bis e 146-bis), **per riformare la disciplina della partecipazione al dibattimento a distanza**. In particolare, il disegno di legge fa della partecipazione a distanza al procedimento la regola nei seguenti casi:

- la persona si trova in carcere per un delitto di grave allarme sociale (articolo 51, comma 3-bis, c.p.p.), in questo caso la partecipazione a distanza si applica anche alle udienze civili;
- la persona è ammessa a misure di protezione.

L'eccezione alla regola - ovvero la presenza fisica in udienza - può essere prevista dal giudice con decreto motivato; tale eccezione non opera mai per i detenuti soggetti alle misure di detenzione speciale di cui all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario. La partecipazione a distanza può essere disposta dal giudice anche quando, fuori dalle ipotesi obbligatorie, ravvisi ragioni specifiche di sicurezza, ovvero quando il dibattimento sia particolarmente complesso o debba essere assunta la testimonianza di un recluso. L'articolo 28 prevede infine per alcune delle disposizioni in esame un differimento dell'entrata in vigore.

Il Titolo IV - Delega al Governo per la riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario

L'articolo 29 delega il Governo ad adottare decreti legislativi per la riforma della disciplina del processo penale e dell'ordinamento penitenziario, sulla base di principi e criteri direttivi dettati dagli articoli seguenti, individuando il procedimento per l'emanazione dei decreti legislativi, il quale vede un significativo coinvolgimento delle Commissioni parlamentari.

In particolare, l'articolo 30 individua principi e criteri direttivi per la riforma del processo penale in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione.

Con riguardo alle **operazioni captative**:

- prevedere disposizioni per garantire la riservatezza delle comunicazioni e conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione, in conformità all'articolo 15 Costituzione, attraverso prescrizioni che incidano anche sulle modalità di utilizzazione cautelare dei risultati delle captazioni e che diano una precisa scansione procedimentale all'udienza di selezione del materiale intercettativo, nel rispetto del contraddittorio tra le parti e fatte salve le esigenze di indagine, avendo speciale riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento, in particolare dei difensori nei colloqui con l'assistito, e delle

comunicazioni comunque non rilevanti a fini di giustizia penale;

- prevedere una nuova fattispecie penale (punita con la reclusione non superiore a 4 anni) volta a punire coloro che diffondono il contenuto di riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni telefoniche fraudolentemente captate, con la finalità di recare danno alla reputazione. La punibilità è esclusa quando le registrazioni o le riprese sono utilizzate nell'ambito di un procedimento amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca;
- prevedere la semplificazione delle condizioni per l'impiego delle intercettazioni delle conversazioni e comunicazioni telefoniche e telematiche nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

Per quanto riguarda le **impugnazioni**:

- prevedere la ricorribilità per Cassazione soltanto per violazione di legge delle sentenze emesse in grado di appello nei procedimenti di competenza del giudice di pace;
- prevedere che il procuratore generale presso la corte di appello possa appellare soltanto nei casi di avocazione e di acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice di primo grado;
- prevedere la legittimazione del pubblico ministero ad appellare avverso la sentenza di condanna solo quando abbia modificato il titolo del reato o abbia escluso la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o che stabilisca una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato;
- prevedere la legittimazione dell'imputato ad appellare avverso le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che siano pronunciate con le formule: "il fatto non sussiste" o "l'imputato non lo ha commesso";
- prevedere la titolarità dell'appello incidentale in capo all'imputato e limiti di

proponibilità.

L'articolo 31 reca una delega volta a **modificare l'ordinamento penitenziario**, indicandone una serie di principi e criteri direttivi:

- semplificazione delle procedure, anche con la previsione del contraddittorio differito ed eventuale, per le decisioni di competenza del magistrato e del tribunale di sorveglianza, ad eccezione di quelle relative alla revoca delle misure alternative alla detenzione (**lettera a**);
- revisione delle modalità e dei presupposti di accesso alle misure alternative (**lettere b e c**);
- revisione del sistema delle preclusioni all'accesso ai benefici penitenziari (**lettere d ed e**);
- previsione di attività di giustizia riparativa (**lettera f**);
- valorizzazione del lavoro, in ogni sua forma e del volontariato (**lettere g e h**);
- revisione delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario relative alla medicina penitenziaria (**lettera l**), all'utilizzo dei collegamenti audiovisivi (**lettera i**), al riconoscimento del diritto all'affettività (**lettera m**);
- interventi specifici relativi ai detenuti stranieri (**lettera n**);
- attuazione, sia pure tendenziale, del principio della riserva di codice nella materia penale, al fine di una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e quindi dell'effettività della funzione rieducativa della pena, attraverso l'inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale, i beni della salute, individuale e collettiva, della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico, della salubrità ed integrità ambientale, dell'integrità del territorio, della correttezza e trasparenza del sistema economico di mercato (**lettera p**).

La disposizione di delega (**lettera o**) contiene inoltre specifici principi e criteri direttivi per **l'adeguamento delle norme dell'ordina-**

mento penitenziario alle esigenze rieducative dei detenuti minori di età, con riferimento tanto alle autorità giurisdizionali coinvolte, quanto all'organizzazione degli istituti per i minorenni, passando per la revisione delle misure alternative alla detenzione e dei benefici penitenziari, con particolare attenzione all'istruzione ed ai contatti con la società esterna, in funzione di reinserimento sociale.

Ulteriore delega è affidata al Governo dall'**articolo 32** ed è relativa **all'adozione di norme di attuazione, di coordinamento e transitorie**, mentre l'**articolo 33** riguarda la delega per le **eventuali disposizioni integrative e correttive**.

Il Titolo V - Disposizioni finali

Gli articoli 34 e 35 dispongono, rispettivamente, in ordine all'**invarianza finanziaria e alla entrata in vigore della riforma**.

a cura di C. Andreuccioli

L'ultima nota breve:

[Disegni di legge sulla disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali \(A.S. n. 550, A.S. n. 1286, A.S. n. 2006\)](#)
[Settembre 2015](#)

nota breve

sintesi di argomenti di attualità del Servizio Studi del Senato

I testi sono disponibili alla pagina:

<http://www.senato.it> – leggi e documenti – dossier di documentazione. Servizio studi – note brevi

www.senato.it